

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

14° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GIUGNO 1988

Presidenza del Presidente **BERNARDI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modificazioni alla legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente disciplina della pesca marittima» (775)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag 6, 7, 8
BISSO (PCI) 8
FIORINO, sottosegretario di Stato per la marina mercantile 7

MARIOTTI (*Fed. Eur. Ecol.*), relatore alla Commissione Pag. 6

«Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure» (1141), già approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione 2

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modificazioni alla legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente disciplina della pesca marittima» (775)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modificazioni alla legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente disciplina della pesca marittima».

Riprendiamo il dibattito, rinviato nella seduta antimeridiana di ieri.

È giunto il parere della 5^a Commissione permanente sull'emendamento aggiuntivo di un articolo, presentato dal relatore Mariotti, del seguente tenore:

Art. 9-bis.

1. All'articolo 3 della legge 14 luglio 1965, n. 963, aggiungere infine i seguenti commi:

«Il Ministro della marina mercantile promuove la realizzazione da parte delle capitanerie di porto, sentito l'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima e d'intesa con le regioni e le camere di commercio localmente interessate, di corsi di aggiornamento per i pescatori. Detti corsi riguarderanno le nuove tecniche di pesca e la problematica della tutela delle risorse biologiche e ambientali.

Al finanziamento dei corsi si provvederà utilizzando i fondi a disposizione delle regioni e delle camere di commercio per le attività di formazione e aggiornamento professionale».

Su questo emendamento la 5^a Commissione ha espresso parere contrario. Ne do lettura:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento aggiuntivo di un articolo in materia di corsi di aggiornamento per i pescatori, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario relativamente ai profili di copertura. La Commissione fa altresì osservare che l'emendamento può implicare una alterazione dei riparti costituzionali di competenza, per quel che attiene alle materie attribuite alle Regioni, comportando potenziali conseguenti problemi di carattere finanziario.

La Commissione programmazione economica, bilancio suggerisce pertanto alla Commissione di merito di individuare una differente formula-

zione della norma all'esame, nel senso di prevedere che le capitanerie di porto possano presentare alle Regioni delle proposte tecniche relative ai corsi di aggiornamento disciplinati con l'emendamento proposto».

MARIOTTI, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento e ne presento un altro, il cui testo è il seguente:

1. All'articolo 3 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è aggiunto in fine, il seguente comma:

«Il Ministero della marina mercantile, sentito l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, può formulare proposte alle Regioni e alle camere di commercio, nell'ambito della attività di formazione professionale svolta da tali enti, circa la realizzazione di corsi di aggiornamento per i pescatori riguardanti le nuove tecniche di pesca, la maricoltura e la problematica della tutela delle risorse biologiche e ambientali».

Questo emendamento non ha conseguenze finanziarie e recepisce altresì un'osservazione contenuta nello stesso parere della 5^a Commissione.

FIORINO, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Esprimo parere favorevole sul nuovo emendamento aggiuntivo di un articolo presentato dal senatore Mariotti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Mariotti.

È approvato.

MARIOTTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per armonizzare le disposizioni contenute nel disegno di legge in materia sanzionatoria, vorrei che si procedesse ad un coordinamento. Propongo cioè di modificare la lettera *d*) dell'articolo 6 sostituendo le parole: «fino ad un anno» con le altre: «fino a sei mesi». La sospensione della validità del permesso di pesca per il periodo di un anno in caso di recidiva, infatti, mi sembra eccessiva rispetto alla generale mitigazione delle pene per taluni reati e alla depenalizzazione di altri previste dal provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione.

La proposta di modifica del relatore all'articolo 6 riguarda la lettera *d*) del primo comma del nuovo testo che si propone dell'articolo 25 della legge 14 luglio 1965, n. 963, di cui si propone il seguente nuovo testo:

d) la sospensione della validità del permesso di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva. La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi od attezzi con i quali è stato commesso il reato. Qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato la sospensione si applica in egual misura ad entrambi.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il testo coordinato della lettera *d*) dell'articolo 6.

È approvato.

Metto nuovamente ai voti l'articolo 6 nel suo complesso nel testo coordinato.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

BISSO. Signor Presidente, il provvedimento così modificato instaura un rapporto più equilibrato tra prevenzione e profili sanzionatori. Infatti sono state ridotte le pene detentive previste dalla legge n. 963 del 1965 (già passati da 4 anni ad 1 anno), sono state aggiornate quelle di natura finanziaria ed è stato reintrodotta il ritiro della licenza di pesca fino ad un massimo di sei mesi, periodo ritenuto congruo anche per chi risultasse recidivo.

Con l'articolo aggiuntivo la Commissione ha voluto sottolineare che il momento repressivo non deve essere svincolato da quella della prevenzione, che deve realizzarsi attraverso corsi di aggiornamento sulle nuove tecniche di pesca e della maricoltura. Ora, senza sottovalutare la positività del disegno di legge n. 775, non posso non rilevare che, dal momento che si è ritenuto di apportare alcune modifiche alla legge n. 963 del 1965, sarebbe stato opportuno procedere ad una riconsiderazione più generale della stessa, nel senso di attuare un maggiore decentramento, soprattutto nei confronti di Regioni marittime, data l'ispirazione fortemente centralistica della legge n. 963.

In questa visione - tanto per fare due esempi e concludere - si sarebbe dovuto riconsiderare, a nostro avviso, proprio nella sua composizione la Commissione centrale consultiva per la pesca nell'ambito della quale, su 28 membri, 18 sono rappresentanti di ben 9 Ministeri! Allo stesso modo sarebbe stato opportuno che anche il rapporto con le Regioni, in primo luogo marittime, fosse stato riconsiderato; e ciò non solo perchè alle stesse sono assegnate precise competenze, ma anche perchè il verificarsi di veri e propri stati di emergenza (vedi il caso del mare Adriatico) aumenta il ruolo di questo istituto nei confronti di tutta la problematica che solleva la legge n. 963, di cui quello disciplinare non è se non un singolo aspetto, anche se importante.

Per queste considerazioni, pur non sottovalutando la positività delle modificazioni apportate al disegno di legge, il nostro Gruppo esprime un voto di astensione in merito.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

È approvato.

«Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure» (1141), già approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Desidero informare i colleghi che sono pervenuti i pareri favorevoli della 5^a, della 1^a e dell'11^a Commissione, dei quali do lettura:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprimere parere favorevole».

«La 1^a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, non si oppone al suo ulteriore *iter*.

Si invita peraltro la Commissione di merito a valutare la congruità della nuova normativa rispetto alla legge-quadro sul pubblico impiego, al fine di evitare che insorgano ingiustificate disparità di trattamento tra le diverse categorie di pubblici dipendenti».

«La 11^a Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, pur manifestando preoccupazione per la normativa in materia di prepensionamento che, ove venisse estesa ad altri settori, rischierebbe di compromettere qualsiasi possibilità di riequilibrio del settore pensionistico».

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Delegificazione)

1. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1^o febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria.

2. Dalla stessa data le disposizioni contenute nel regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, ivi comprese le norme di legge modificative, sostitutive ed aggiuntive a tale regolamento, possono essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria ed i regolamenti d'azienda non possono derogare ai contratti collettivi.

3. Tutti i regolamenti aziendali concernenti la disciplina del personale inidoneo e gli avanzamenti e le promozioni adottati ai sensi dell'articolo 9 della legge 1^o febbraio 1978, n. 30, ovvero vigenti in forza del citato

regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, le eventuali contrattazioni aziendali e/o individuali adottate nella materia, nonché le deliberazioni aventi ad oggetto la determinazione degli organici delle aziende di pubblico servizio di trasporto, cessano di avere efficacia al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 2.

(Accertamenti sanitari)

1. L'attività medico-legale delle unità sanitarie locali relativa agli accertamenti della idoneità tecnica del personale delle aziende di trasporto pubblico locale, da accertare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere espletata dal Servizio sanitario dell'Ente ferrovie dello Stato in base a convenzioni tra l'ente predetto e le unità sanitarie locali.

2. Al fine di unificare l'istruttoria per i conseguenti trattamenti previdenziali, alle predette convenzioni può partecipare, ai sensi dell'articolo 75, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono stipulate sulla base di uno schema tipo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

4. Gli oneri per gli accertamenti restano a carico delle aziende ed i relativi esiti, per il personale addetto alla guida, sono comunicati d'ufficio alle prefetture per eventuali provvedimenti in ordine alla patente di guida.

È approvato.

Art. 3.

(Agevolazione dell'esodo degli inidonei)

1. In temporanea deroga a quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1961, n. 830, nonché dall'articolo 27 del regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto predispongono, trasmettendone copia all'INPS, sulla base dell'anzianità di servizio dei dipendenti interessati e ripartendo in misura omogenea gli oneri annuali, un programma quinquennale di esodo dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza dichiarati inidonei rispetto alle mansioni proprie della qualifica di provenienza entro il 20 giugno 1986, che abbiano maturato, o maturino nel corso del quinquennio, almeno quindici anni di effettiva contribuzione al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

2. Ove i programmi quinquennali nella loro globalità comportino un onere per lo Stato superiore agli stanziamenti previsti, gli stessi sono

congruamente ridotti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Fondo di previdenza, dando precedenza di esodo ai lavoratori con maggiore anzianità contributiva al Fondo stesso e a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età nel quinquennio di operatività del programma, che siano stati dichiarati inidonei in relazione a qualifiche relative al movimento.

3. Ai dipendenti collocati a riposo viene attribuita una pensione commisurata al periodo di contribuzione maturata, maggiorata del periodo mancante al raggiungimento di trentasei anni di contribuzione, ovvero del periodo che il dipendente stesso avrebbe conseguito al raggiungimento del sessantesimo anno di età. L'attribuzione di anzianità ed il versamento dei contributi relativo a tale periodo di anzianità convenzionale non possono in ogni caso essere superiori ai dieci anni.

4. Le aziende ed i dipendenti collocati in quiescenza in base al presente articolo versano mensilmente le quote di contributi previdenziali di loro pertinenza per lo stesso periodo di anzianità convenzionale attribuita al lavoratore collocato in quiescenza. I versamenti dovuti dai dipendenti sono detratti dai ratei di pensione ed in caso di reversibilità sono ridotti in proporzione della riduzione della pensione stessa.

5. Il computo dei contributi da versare da parte delle aziende e dei dipendenti è effettuato in base alla retribuzione in atto alla data del collocamento in quiescenza ed alle aliquote in atto al momento del computo delle singole quote mensili.

6. Fino al compimento della normale età di pensionamento stabilita per il conseguimento della pensione di vecchiaia, la pensione liquidata ai sensi del presente articolo non è cumulabile con la retribuzione percepita alle dipendenze di terzi.

7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti dei 200 miliardi annui, dispone, con decreto, il versamento al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto del rimborso del valore tecnico delle mensilità di pensione corrispondenti, per ciascun dipendente collocato a riposo ai sensi del presente articolo, al periodo intercorrente tra la data di quiescenza e quella in cui il lavoratore compirà il sessantesimo anno di età o i trentasei anni di contribuzione. Resta fermo che tale valore non può superare per ciascun dipendente il periodo massimo di dieci anni.

8. Dalle somme ammissibili a rimborso viene detratta annualmente la spesa media attualizzata già gravante sul Fondo di previdenza per il quinquennio 1982-1986 in forza degli esoneri effettuati in base all'articolo 12 della legge 28 luglio 1961, n. 830.

9. In deroga ai divieti e limiti alle assunzioni previsti dalla normativa vigente, i lavoratori collocati a riposo possono essere rimpiazzati da nuove assunzioni nella qualifica per la quale erano stati dichiarati inidonei i lavoratori stessi e nei limiti di comprovate esigenze tecnico-operative connesse al movimento. Il piano di detti rimpiazzi deve essere evidenziato nell'ambito dei programmi aziendali di esodo di cui ai commi 1 e 2.

10. Il direttore di esercizio, contestualmente all'esodo, comunica l'avvenuto esonero per inabilità alla guida alle competenti prefetture.

È approvato.

Art. 4.

(Contribuzione Cassa integrazione guadagni)

1. Il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, come modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, è sostituito dal seguente:

«Sono escluse dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonchè le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea tenute all'osservanza delle leggi 24 maggio 1952, n. 628, e 22 settembre 1960, n. 1054, o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato».

2. Fino alla data di entrata in vigore della nuova aliquota contributiva dovuta alla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone la corresponsione a favore della predetta gestione di un contributo a titolo di minori entrate valutato nel limite di 8 miliardi di lire in ragione d'anno.

È approvato.

Art. 5.

(Composizione del Comitato di vigilanza del Fondo)

1. Il Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è integrato, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, da un funzionario della carriera direttiva della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di livello non inferiore al settimo.

È approvato.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in annue lire 208 miliardi per il quinquennio 1988-1992.

2. Alla spesa relativa al triennio 1988-1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio del medesimo triennio 1988-1990, nel capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo

specifico accantonamento «Attuazione del contratto collettivo di lavoro e agevolazione dell'esodo del personale autoferrotranviario e internavigatore».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO